

ALLEGATO 1 del Regolamento ORSA

Politica di valutazione dei rischi e della solvibilità – contenuto minimale.

Fermi gli aspetti preliminari che ogni politica approvata dall'organo amministrativo deve definire con chiarezza (in coerenza con le disposizioni regolamentari dell'Istituto):

- gli obiettivi perseguiti dalla politica;
- i compiti da svolgere e la persona responsabile di tali compiti;
- i processi e le procedure di segnalazione da applicare;
- l'obbligo delle unità organizzative interessate di comunicare alle funzioni di *risk management*, attuariale, *compliance* e revisione interna, per gli aspetti di rispettiva competenza, qualsiasi fatto rilevante per gli adempimenti previsti,

la politica di valutazione dei rischi e della solvibilità deve almeno prevedere:

- a) descrizione dei processi e procedure per lo svolgimento dell'ORSA, inclusi i criteri che l'impresa considera per definire un "rischio significativo";
- b) illustrazione della connessione tra il profilo di rischio dell'impresa, i livelli di tolleranza al rischio approvati e il fabbisogno di solvibilità globale anche in un'ottica di medio-lungo periodo;
- c) descrizione dei metodi utilizzati, includendo le informazioni su:
 - i) la modalità e la frequenza con cui vengono eseguite le analisi quantitative (che includono prove di stress, analisi di sensibilità, prove di reverse stress test e altre analisi rilevanti);
 - ii) gli standard di qualità dei dati;
 - iii) l'adeguatezza della frequenza dell'ORSA, tenuto conto del profilo di rischio dell'impresa e della volatilità del suo fabbisogno complessivo di solvibilità rispetto alla sua situazione patrimoniale;
 - iv) la tempistica per l'esecuzione dell'ORSA, tenuto conto degli obblighi informativi verso il supervisore, e le circostanze che generano la necessità di una nuova ORSA (non-regular ORSA).